

STAZIONE APPALTANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “TRINAKRIA SUD”
Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate
Ente capofila Comune di Comiso
Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 163/2006

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI Vittoria
Provincia di Ragusa

C.U.C - PROVVEDITORATO
Sezione di Vittoria
Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria Tel.0932/514921
(pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it)

Verbale di gara n.11, in seduta pubblica, per l'affidamento in concessione del “SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI VITTORIA (Ici – Imu – Tasi – Tares – Tari - Canone Idrico) - Durata anni 3 (tre).

CIG 7903466278

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 10,15, tenuto conto dell'attuale situazione di emergenza per COVID-19 e delle restrizioni previste dai provvedimenti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, si è riunita in seduta pubblica, in modalità telematica mediante l'avvio di apposita videoconferenza attraverso Skype con i delegati indicati dalle ditte ammesse alla 2^a fase di gara:

- Publiservizi s.r.l. delegato avv. Camillo Santagata
- Andreani Tributi s.r.l. delegato Esposto Piero
- Soget s.p.a. delegato Stefano Martella

e la commissione composta come segue, riprende le operazioni di gara:

PRESIDENTE DI GARA

- Arch. DIMARTINO Marcello - Dirigente C.U.C. – PROVVEDITORATO

COMPONENTI:

-Avv. D'ALESSANDRO Gianfranco - esperto Iscritto alla Sez. A (materie giuridiche).

- Dott. BATTICANI Alfredo - esperto Iscritto Sez. B2.24 (Commercialista).

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Anna Leonardi - Istruttore Amm.vo – CUC Sezione di Vittoria.

La Commissione:

- Visto che in data 4 marzo 2020, la Commissione dopo aver aperto pubblicamente le buste contenenti le offerte economiche, procedeva in seduta riservata (verbale n. 8 di seduta riservata del 04/03/2020), alla valutazione delle offerte economiche.

- Visto che prima dell'esame e della valutazione delle offerte, la Commissione, chiamata a definire nel dettaglio tutti i parametri della formula bilineare e avvedutasi dell'errore materiale di cui al Disciplinare di gara, precisava che avrebbe proceduto all'attribuzione dei relativi punteggi secondo le previsioni del Capitolato speciale d'oneri, al fine di evitare chiare distorsioni della normativa in materia e della stessa legge di gara. Ciò in quanto l'applicazione della suddetta formula (del disciplinare) avrebbe portato come conseguenza che l'offerta economicamente più vantaggiosa sarebbe risultata quella con l'offerta di un aggio maggiore anziché dell'aggio minore (più conveniente per l'Ente); in altre parole, la formula prevista nel disciplinare di gara avrebbe determinato un'ingiusta sottovalutazione della componente economica dell'offerta ed effetti opposti e incompatibili con la ratio del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (volto a privilegiare il ribasso maggiore ovvero, nel caso specifico, la percentuale minore di aggio offerto), risultando affetta da illogicità ed irragionevolezza.

-Visto che con il verbale n. 9 di seduta pubblica del 04/03/2020, la Commissione comunicava gli esiti della valutazione delle offerte economiche, ma si trovava tuttavia costretta a sospendere le operazioni e a rinviare la seduta per tutti gli opportuni approfondimenti, in quanto il delegato della Andreani Tributi sollevava a verbale la seguente richiesta:

"Il Signor Cilia Giovanni, delegato della Andreani Tributi S.r.l. chiede alla rispettabile commissione di chiarire e di mettere a verbale quale formula sia stata utilizzata per l'attribuzione dei punteggi economici, considerato che il disciplinare di gara prevedeva che l'elemento "Ai" nella formula era considerato prima come ribasso offerto e poi come il rapporto tra aggio offerto e aggio di gara. Si precisa che a seguito di richiesta di chiarimenti dell'Andreani Tributi, inerente il calcolo del punteggio dell'offerta economica, il Comune di Vittoria rispondeva tramite pec del 20/06/2019 che i criteri di calcolo dell'offerta economica sono quelli previsti dal disciplinare di gara al punto 23".

- Visto che la Commissione di gara, preso atto di quanto evidenziato dal delegato della ditta Andreani Tributi s.r.l, ha proceduto a sospendere la seduta di gara, rinviando le operazioni di gara alle ore 11,00 del 13/03/2020, dando mandato al Presidente di gara di approfondire in merito alla dichiarazione del suddetto delegato con gli uffici competenti.

- Visto che con nota prot. n. 12645 del 10/03/2020, indirizzata al dirigente Tributi e Fiscalità Locale e RUP Dott. Alessandro Basile, è stata avanzata "Richiesta di parere su l'applicazione della formula corretta per "METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA (MAX PUNTI 30)", nei sensi che seguono: "si chiede a codesta dirigenza di voler comunicare quale formula risulta corretto applicare, rilevando che l'applicazione della formula prevista dal Capitolato d'oneri conduce ad un risultato diverso, conforme al peso economico delle singole offerte, mentre l'applicazione della formula del disciplinare di gara porterebbe ad assegnare il punteggio più alto al concorrente che ha offerto l'aggio maggiore anziché l'aggio minore (più conveniente per l'Ente) determinando un'ingiusta sottovalutazione della componente economica dell'offerta".

- Visto che la Andreani Tributi in data 12.03.2020 ha trasmesso istanza di annullamento in autotutela, nella quale ha in primo luogo contestato che il chiarimento fornito dal Dirigente del Settore Tributi (con la menzionata pec del 20.06.2019) sarebbe stato disatteso dalla Commissione di gara che, ai fini del calcolo, ha fatto riferimento al capitolato di gara.

- Visto che con avviso del 13/03/2020, pubblicato sul sito internet dell'Ente e trasmesso mediante pec alle ditte ammesse alla 2^a fase di gara, la seduta di gara è stata rinviata a data da destinarsi.

Visto che con pec del 15/04/2020, il dirigente Tributi e RUP, Dott. Alessandro Basile ha trasmesso "Parere pro veritate" dell'Avv. Carmelo Giurdanella, di approfondimento sulla procedura aperta dell'appalto de quo, nel quale si evidenzia quanto segue:

"In via preliminare, pare necessario ribadire che erra la Andreani Tributi nel riconoscere al chiarimento fornito dal Comune in data 20.06.2019 un valore e un significato diverso rispetto a quello che è evidente dalla sua analisi.

Il quesito posto dall'impresa, infatti, era relativo alla formula generale per l'attribuzione del punteggio e mirava a chiedere conferma della sua applicazione, senza fare cenno alla determinazione dei singoli parametri o al calcolo del ribasso (Ai), unico elemento di discordanza tra disciplinare e capitolato.

Pertanto, si ritiene che il Comune, del tutto correttamente e senza che ciò abbia potuto indurre alcuno in errore, abbia ribadito che i criteri di aggiudicazione erano quelli previsti nel disciplinare di gara al punto 23, senza nulla specificare — perché non richiesto — in ordine al calcolo del parametro Ai.

Infatti non risulta né errato né ambiguo aver affermato che i criteri di aggiudicazione, o le formule applicate, sarebbero stati quelli di cui al Disciplinare, tenuto conto che tali criteri (e tali formule) sono i medesimi rispetto a quelli riportati nel Capitolato.

Ciò che differisce tra i due documenti di gara, a causa di un mero refuso del Disciplinare, non è affatto la formula di calcolo del punteggio dell'offerta economica, quanto il solo procedimento di quantificazione del singolo parametro Ai.

Per queste ragioni, pare evidente come non sussista alcuna contraddizione nei chiarimenti forniti dalla Stazione appaltante e come nessun effetto possa farsi derivare dalla suddetta risposta in ordine all'applicazione del procedimento di calcolo del ribasso, con la conseguenza che la Commissione, nella fattispecie, non può aver disatteso alcun chiarimento del Dirigente dei Tributi sul punto con la pec del 20/06/2020.

Come correttamente precisato dalla Commissione di gara, l'applicazione del calcolo previsto dal disciplinare avrebbe portato a premiare col punteggio più alto l'offerta meno favorevole per il Comune, in spregio alla stessa ratio del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Posto ciò, la discordanza tra i documenti di gara poteva e doveva essere sanata alla luce dei principi di ragionevolezza e di logicità, i quali conducono a ritenere palesemente errata l'attribuzione di un punteggio maggiore all'offerta economica meno conveniente per la Stazione appaltante. Viceversa, infatti, si sarebbe giunti ad un risultato abnorme.

E ciò pare ancor più giustificato dal fatto che, proprio per quanto appena detto, la formulazione del Disciplinare è frutto evidente di un mero errore di trascrizione.

Pertanto, ne deriva che, a fronte dei due diversi procedimenti di calcolo del parametro Ai, ognuno dei partecipanti, in ragione della diligenza media, era tenuto a valutare come evidentemente errata la formula riportata nel disciplinare (frutto di un mero refuso), applicando l'unico procedimento di calcolo compatibile con i criteri di logicità e ragionevolezza, ossia quello indicato nel Capitolato.

D'altronde, una ulteriore dimostrazione di quanto appena osservato si ha esaminando le specifiche offerte economiche dei concorrenti, nessuno dei quali (ivi compresa la Andreani Tributi) risulta essere stata tratta in errore dalla difforme previsione sulla determinazione del ribasso. Infatti, nessuno dei partecipanti - e neanche la Andreani Tributi - ha, ovviamente, offerto la percentuale massima di aggio, con ciò dimostrando di non aver mai creduto che il punteggio massimo potesse

essere attribuito al rialzo più elevato (in questo senso, infatti, non ci sarebbe stato alcun motivo di offrire un aggio minore della misura massima, ovvero del 13%).

L'evidenza della doverosa applicazione del metodo di calcolo di cui al Capitolato derivava poi— e in tal senso doveva ritenersi conosciuta da tutti i partecipanti — anche dalle previsioni delle Linee Guida ANAC n. 2 sull'offerta economicamente più vantaggiosa.

Secondo le linee guida, infatti, specie per l'elemento prezzo, "si può utilizzare il metodo cosiddetto bilineare, secondo il quale il punteggio cresce linearmente fino a un valore soglia, calcolato ad esempio come la media del ribasso dei concorrenti, per poi flettere e crescere a un ritmo molto limitato. Il vantaggio della formula bilineare è quello di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi (poiché ricevono un punteggio incrementale ridotto) e di limitare l'inconveniente, evidenziato per il metodo dell'interpolazione lineare, di valorizzare eccessivamente differenze contenute in termini di prezzo. Lo svantaggio è, naturalmente, la limitazione di una concorrenza basata sul prezzo. Dal punto di vista matematico la formula si presenta nel seguente modo:

C_i (per $A_i \leq A \text{ soglia}$) = $X (A_i / A \text{ soglia})$

*C_i (per $A_i > A \text{ soglia}$) = $X + (1 - X) * [(A_i - A \text{ soglia}) / (A \text{ max} - A \text{ soglia})]$*

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i -esimo

$A \text{ soglia}$ = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

X = 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90

$A \text{ max}$ = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

*Pareva dunque sufficiente leggere le previsioni di gara alla luce dei chiarimenti delle linee guida per avvedersi immediatamente dell'errore e formulare correttamente l'offerta, tenuto conto che una clausola di gara frontalmente incompatibile con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarebbe stata evidentemente illogica e illegittima. Sul punto, inoltre, non può prescindersi dall'esame dell'ulteriore profilo correlato alla giurisprudenza richiamata nell'istanza di annullamento trasmessa dalla Andreani Tributi (Cons. Stato n. 978/2017), secondo cui la commissione non potrebbe modificare in corso di gara la formula aritmetica dettata dalla *lex specialis*.*

A tal proposito, va chiarito come nel caso di specie non sia stata operata dalla Commissione alcuna modifica della formula. Né una simile operazione modificativa si rende necessaria ai fini della corretta attribuzione dei punteggi.

Ciò in quanto, come si è detto, la formula generale applicata è la medesima in tutti i documenti di gara e, inoltre, il corretto calcolo del ribasso percentuale offerto dai singoli concorrenti era dall'inizio espressamente previsto nel Capitolato.

Non si tratta, dunque, di modificare alcunché, bensì di dirimere semplicemente una difformità tra il disciplinare e il capitolato, nell'unico senso imposto dalla logica e dalla ragionevolezza (ossia dell'applicazione del calcolo previsto dal capitolato).

D'altra parte, è la stessa Andreani Tributi a riconoscere espressamente come il calcolo del parametro A_i riportato nel Disciplinare fosse in toto inapplicabile, non solo perché avrebbe premiato l'offerta più svantaggiosa per il Comune, ma anche perché dal rapporto tra l'aggio offerto e l'aggio a base di gara si otterrebbe un numero superiore ad 1.

Inoltre, va anche osservato come la stessa giurisprudenza citata dall'impresa abbia chiarito che l'errore materiale direttamente emendabile è soltanto quello che può essere percepito o rilevato ictu oculi, senza bisogno di complesse indagini ricostruttive”.

Ciò che è sicuramente avvenuto nel caso di specie, ove la formula corretta per il calcolo del ribasso Ai era rinvenibile esplicitamente nel Capitolato, ossia preventivamente indicata nella legge di gara e, per l'effetto, individuabile ex ante senza alcuna incertezza.

Peraltro, lo stesso Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 4772 del 13 ottobre 2017, ha chiarito che “le norme della disciplina di gara — soprattutto ove poco chiare o dai contenuti polisensibili — devono essere interpretate con proporzionalità e ragionevolezza, per evitare eccessivi formalismi ed indebite restrizioni della concorrenza fra le imprese (cf, fra le tante, Cons. Stato, sez. II, 25.11.2016, n. 4991)”

Sotto tale profilo, può ribadirsi come, alla luce della giurisprudenza amministrativa e della consolidata prassi dell'ANAC, l'errore di trascrizione della formula per l'attribuzione dei punteggi, ove la formula corretta sia comunque esplicitata in altra parte della documentazione di gara, è riconducibile alla categoria degli errori materiali o refusi.

Ne consegue che l'attività della commissione, se limitata alla correzione degli errori materiali, non lede la par condicio dei concorrenti nei limiti indicati dalla consolidata giurisprudenza in materia, ossia che l'errore materiale direttamente emendabile è soltanto quello che può essere percepito o rilevato ictu oculi, dal contesto stesso dell'atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque (da ultimo: Cons. Stato, Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 113).

Infine, va altresì osservato che l'operato della Commissione pare ancor più esente da criticità tenuto conto che come da verbale della seduta riservata, il chiarimento circa la corretta determinazione del ribasso offerto ha preceduto la fase della valutazione delle offerte stesse, e non ha parimenti modificato la disciplina dettata per lo svolgimento della gara, per come scolpita nella lex specialis.

Passando in ultimo alla contestazione circa l'inapplicabilità anche della formula di cui al Capitolato, ed in particolare alla presunta criticità relativa al significato da attribuire al parametro “Aggio Max”, va rilevato come non possano sussistere dubbi circa il fatto che esso andasse riferito alla percentuale massima di aggio offerto, ossia — per come espressamente previsto dalla lex specialis — il 13,00%.

Non a caso, la previsione dell'aggio massimo da offrire era richiamata testualmente prima del chiarimento circa la determinazione del ribasso (parametro Ai): il Capitolato, infatti, prevedeva:

“N.B. Il concorrente indicherà nell'offerta la percentuale di aggio proposta che non dovrà essere superiore al 13,00%. Ai fini dell'applicazione della formula il ribasso verrà determinato in rapporto alla percentuale di aggio ammessa:

$$\% \text{ ribasso} = \frac{100 * (\text{Aggio Max} - \text{Aggio Offerto})}{\text{Aggio Max}}"$$

Ne deriva che non è dato riscontrare nella legge di gara alcuna indeterminatezza o incertezza delle clausole, tale da inficiare la regolarità della procedura e imporre un suo annullamento.

- Visto che la Commissione con verbale n. 10 di seduta riservata del 16/04/2020 ha confermato quanto riportato e disposto con il verbale n. 8 di seduta riservata del 04/03/2020.

Tutto ciò premesso,

la Commissione conferma quanto riportato e disposto nel verbale n. 8 di seduta riservata del 04/03/2020, nel verbale di seduta pubblica n. 9 del 04/03/2020 e nel verbale n. 10 di seduta riservata del 16/04/2020, in riferimento ai seguenti punteggi assegnati:

N. Plico	Concorrente	Punteggio assegnato offerta economica %
1	PUBLISERVIZI S.r.l.	27,395
2	ANDREANI Tributi S.r.l.	9,502
4	SO.G.E.T. S.p.A	30,000

E il seguente punteggio complessivo alle diverse offerte (somma punteggio attribuito all'offerta tecnica e punteggio attribuito all'offerta economica):

N. Plico	Concorrente	Punteggio tecnica	Punteggio economica	Punteggio complessivo
1	PUBLISERVIZI S.r.l.	65,579	27,395	92,974
2	ANDREANI Tributi S.r.l.	68,451	9,502	77,953
4	SO.G.E.T. S.p.A	62,719	30,000	92,719

Per quanto sopra la graduatoria risulta la seguente:

N. Plico	Concorrente	Punteggio tecnica	Punteggio economica	Punteggio complessivo
1	PUBLISERVIZI S.r.l.	65,579	27,395	92,974
4	S.O.G.E.T. S.p.a.	62,719	30,000	92,719
2	ANDREANI Tributi S.r.l.	68,451	9,502	77,953

Per quanto sopra esposto, si propone di aggiudicare la gara alla PUBLISERVIZI S.r.l. (plico n. 1) che ha ottenuto il punteggio complessivo pari a 92,974/100 e che ha offerto l'aggio del 9,00% per tutti i tributi oggetto della concessione.

La Commissione rileva inoltre che la ditta PUBLISERVIZI S.r.l. nell'offerta economica, in adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art.95 comma 10 del "Codice"), ha indicato i propri oneri aziendali relativi alla sicurezza quantificati in € 1.000,00 (euro mille/00) annui ed i propri costi della manodopera quantificati in € 130.000,00 annui nonché la tipologia di contratto di lavoro applicato ai dipendenti **Commercio e Terziario Confcommercio**.

La Commissione dà mandato al Segretario verbalizzante di trasmettere al RUP la documentazione di gara dell'aggiudicataria al fine di procedere alla verifica di congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 comma 5 del "Codice", in quanto nell'offerta della 1^ classificata sia

i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

L'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica di congruità dell'offerta e del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 86, del Codice.

Il Presidente alle ore 10,45 del 17/04/2020, dichiara concluse le operazioni di gara.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, in costante collegamento anche tramite condivisione integrale del verbale tramite schermo con tutti i partecipanti alla seduta riuniti in videoconferenza, viene inviato ai commissari tramite pec per la relativa sottoscrizione.

▪ **PRESIDENTE DI GARA**

Arch. DIMARTINO Marcello F.to

COMMISSARI

Avv. D'ALESSANDRO Gianfranco F.to

- Dott. BATTICANI Alfredo F.to

IL SEGRETARIO VERB.

Sig.ra ANNA LEONARDI F.to